

*Il Direttore*

Roma, 04-12-2015

Prot. 671611 GR/04/25

**LA PRESENTE É INVIATA ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ TELEMATICA (PEC)**

AI SINDACI DEI  
COMUNI DEL LAZIO

AI PRESIDENTI DEGLI  
ENTI AGRARI DEL LAZIO

AI PERITI DEMANIALI NOMINATI

**Oggetto: Procedimenti di legittimazione delle terre di demanio civico**

A seguito della sentenza della Cass. Civ. Sez. II, del 05-11-2013, n. 24757, il Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, Umbria e Toscana, nel trascorso mese di maggio, per il tramite dell'Avvocatura Regionale, ha sollecitato la Regione ad adeguarsi alle risultanze della citata pronuncia giudiziale, anche attraverso l'annullamento, in autotutela, di tutte le determinazioni dirigenziali, sin qui adottate in materia di legittimazione delle occupazioni delle terre di demanio civico, poiché, a suo parere, mancanti dell'approvazione del Ministero della Giustizia.

Nel merito, al di là delle considerazioni di maggio u.s., detta Autorità Giudiziaria, ad oggi, non ha mai eccepito la legittimità dei provvedimenti regionali di approvazione delle legittimazioni.

Tale nuova posizione appare conseguente alla diversa interpretazione della Suprema Corte, con la citata sentenza, dell'iter procedimentale di che trattasi, in quanto, in riforma di una sentenza della Corte di Appello di Napoli, contrariamente a precedenti e consolidate pronunce, ha dichiarato che il provvedimento della Regione Campania, di approvazione della legittimazione, deve essere perfezionato mediante provvedimento del Ministro della Giustizia.

A fronte della situazione di conflittualità prospettata dal Commissario, si è ritenuto opportuno interessare la struttura legale interna formulando uno specifico parere che, su indicazione della stessa, è stato sottoposto anche al Consiglio di Stato, in sede consultiva.

AOO COMUNE DI MORLUPPO  
Protocollo Arrivo N. 16673/2015 del 10-12-2015  
Copia Documento

Trattandosi di una sentenza della Suprema Corte, infatti, che assume valore normativo, anche in ragione di eventuali vuoti legislativi riconducibili alla vetustà della normativa di riferimento, quanto deciso potrebbe costituire un autorevole precedente per future analoghe decisioni di merito.

Un nuovo e diverso orientamento giurisprudenziale, determinerebbe gravi conseguenze sulla validità ed efficacia dei provvedimenti amministrativi di legittimazione per effetto dei quali si elimina il gravame di uso civico e si trasferisce il titolo di proprietà in capo ad un beneficiario. Senza contare lo stato di incertezza dei rapporti giuridici sorti conseguentemente.

Ragione per cui, si è ritenuto necessario sospendere temporaneamente, e comunque per il tempo necessario all'acquisizione del parere da parte del Consiglio di Stato, tutte le pratiche che riguardano tale istituto.

E' opportuno pertanto che le SS.LL. in indirizzo, si adoperino per dare debita ed adeguata informazione ai cittadini utenti, della sospensione dei procedimenti che riguardano gli accertamenti delle illegittime occupazioni soggette agli adempimenti di cui agli artt. 9 e 10 della L. 1766/1927.

A tale riguardo si valuti anche l'opportunità di poter restituire le somme, che nel frattempo, diversi utenti hanno versato nelle casse dei rispettivi enti, come capitali di affrancazione, ai fini dell'affrancazione dei canoni enfiteutici, al fine di evitare l'istaurarsi di contenziosi amministrativi.

Si da certezza, comunque, che non appena verrà definita e chiarita la questione posta in essere, sarà interesse di questa Direzione portare a termine, il più celermente possibile, i procedimenti attualmente sospesi secondo l'ordine di priorità acquisito nonché riattivare le operazioni di sistemazione delle terre, conformemente a legge.

Seguirà la pubblicazione della presente sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale della Regione Lazio, a valere anche quale comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm..

Il Direttore Regionale  
(Dott. Roberto Ottaviani)

